


STATUTO di Ancora Italia

Per la sovranità democratica



Titolo I **FINALITÀ, PARTECIPAZIONE ED EMBLEMA**

Art. 1 **(Finalità)**

Ancora Italia è un partito politico che nasce per difendere e per rendere sostanziale il concetto di sovranità popolare.

Il partito trova la dicotomia destra/sinistra non più sufficiente ad interpretare la realtà politica contemporanea, crede nel diritto al lavoro, nella tutela dei diritti sociali e nel valore di una comunità solidale.

Ancora Italia riconosce lo Stato nazionale patriottico come fortilizio contro la privatizzazione liberista, difende la famiglia contro l'atomizzazione individualistica della società e la superficialità consumistica, si ispira a una visione spirituale intesa quale religione della trascendenza in opposizione al monoteismo idolatrico del mercato e all'ateismo nichilistico della forma merce.

Ancora Italia promuove nel rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'unità nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose. Il Partito svolge il proprio programma politico attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Partito di partecipazione all'amministrazione e al governo della Nazione.

Art.2 **(Partecipazione)**

1. Ancora Italia promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione dell'indirizzo politico del Partito, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali.
2. Il Partito promuove le pari opportunità tra uomini e donne. Individua nelle consultazioni degli iscritti e dei cittadini il metodo preferenziale per la scelta delle cariche interne e delle candidature alle cariche istituzionali centrali e periferiche.
3. A tal fine, promuove la partecipazione dell'associazionismo in tutte le sue forme e riconosce a fondazioni e associazioni il ruolo di contributo alla formazione della proposta politica e programmatica del Partito. A tal fine, garantisce la partecipazione dell'associazionismo alla vita del Partito mediante una sua rappresentanza negli organi nazionali e periferici, stabilendo forme di consultazione costanti.
4. Favorisce la partecipazione dei cittadini alla politica garantendo la possibilità di accesso alle cariche interne del Partito e a quelle istituzionali.
5. Adotta adeguate forme di comunicazione delle sue proposte e dei suoi programmi, al fine di favorire e ampliare il dibattito interno ed esterno al Partito. Promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di consultazione degli iscritti e dei cittadini.
6. Adotta il metodo del Congresso democratico a livello centrale e periferico con diritto di voto identico e uguale per ogni singolo cittadino regolarmente iscritto.
7. Riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna in particolar modo applicato ai processi amministrativi interni, alla gestione economica e ai processi decisionali.

Art.3 **(Diritti e Doveri degli iscritti)**

Gli iscritti, in regola con la quota associativa hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al partito ed hanno diritto all'elettorato passivo in ogni organo.

Gli iscritti hanno inoltre il diritto di:

1. partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica;
2. avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione;
3. adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi;

Gli iscritti hanno inoltre il dovere di:

4. rappresentare e sostenere il partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità;

5. contribuire economicamente alla vita del Partito, versando regolarmente le quote associative;
6. impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Partito diffondendo i suoi programmi e le sue idee;
7. adeguarsi alle linee guida del partito per la comunicazione sui social network.
8. adeguarsi alle linee guida del partito per l'utilizzo dei social network.
9. aderire ai gruppi di Ancora Italia nelle assemblee elettive di ogni livello, quando non diversamente indicato dai competenti organi politici;
10. conformarsi alle indicazioni provenienti dagli organi del Partito;

Gli iscritti hanno il divieto di:

11. essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici;
12. se eletti, lasciare il gruppo di Ancora Italia ed iscriversi ad altri gruppi.

**Art. 4
(Emblema)**

L'emblema del Partito ANCORA ITALIA è rappresentato da "Cerchio contornato da margine di colore grigio, contenente al proprio interno al centro della parte superiore, la figura stilizzata di Dante Alighieri con i tre colori della bandiera italiana, in carattere stampatello blu su sfondo bianco, su due righe la scritta "Ancora Italia"; la parte inferiore di colore blu è separata da quella superiore dal margine sinistro al margine destro del cerchio sulla stessa è riportata la scritta in bianco "per la sovranità democratica su fondo blu".

E 'attribuito al Segretario Nazionale il potere di apportare eventuali modifiche del simbolo anche ai soli fini elettorali per le elezioni politiche ed europee.

La modifica dell'emblema a fini elettorali non costituisce modifica statutaria.

**Titolo II
GLI ASSOCIATI, LE SEZIONI E LE ASSOCIAZIONI**

**Art. 5
(Gli associati)**


1. Sono associati ad Ancora Italia tutte le cittadine e cittadini italiani ovunque residenti che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta e versino la relativa quota associativa.
2. La domanda d'iscrizione comporta l'adesione ai principi e alle finalità indicati nel presente statuto, l'accettazione delle sue disposizioni e di quelle contenute nei regolamenti.
3. La partecipazione alla vita del partito, nelle sue differenti forme di adesione, è disciplinata dall'apposito Regolamento Adesioni redatto dall'Ufficio di Presidenza.
4. Tale regolamento disciplina, inoltre, le modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l'associazione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali.
5. La domanda di adesione può essere presentata da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età.
6. L'adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La perdita della qualifica di associato si verifica per:

- a) dimissioni, rese per iscritto e comunicate al settore adesioni e al competente organo territoriale;
- b) decadenza, a seguito del mancato versamento o rinnovo (entro 30 giorni dalla scadenza) della quota associativa o iscrizione ad altro partito politico;
- c) espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dagli organi di garanzia;
- d) adozione di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell'adesione.

La perdita della qualifica di socio determina la decadenza immediatamente da ogni incarico, centrale o periferico, interno o di rappresentanza di Ancora Italia, nonché da membro di qualsiasi organo nazionale o periferico, il socio decaduto potrà tornare a ricoprire incarichi solo con il successivo rinnovo degli organi statutari.

Art. 6



(Le Sezioni)

1. La Sezione è l'unità organizzativa fondamentale del Partito e può essere territoriale o di categoria.
2. **Sono sezioni ordinarie territoriali** quelle che operano su di una porzione di territorio definito e sono costituite almeno da 15 associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per effettive ragioni di studio, istituzionali o di lavoro.
3. Per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti può costituirsi una sola sezione. Le sezioni, ai fini della propria operatività, devono richiedere il riconoscimento alla segreteria nazionale direttamente o su proposta della segreteria regionale o provinciale.
4. Su proposta di sezioni territoriali regolarmente costituite possono essere costituite sezioni distaccate (o sottosezioni), nella propria provincia di riferimento laddove non si riesca a raggiungere il numero minimo di iscritti (15 associati) per la costituzione di una sezione ordinaria autonoma.
5. Le sezioni distaccate (o sottosezioni), potranno essere costituite con un minimo di 4 iscritti, dovranno essere autorizzate dalla segreteria nazionale su proposta della sezione ordinaria di riferimento ed eserciteranno i diritti di cui al presente statuto presso la sezione territoriale ordinaria di riferimento.
6. **Le Sezioni di categoria** costituite da minimo 15 associati, operano nell'ambito di specifici settori professionali, categorie lavorative o sociali e possono altresì essere costituite all'interno di specifici luoghi di lavoro (fabbriche, industrie, uffici) per consentire al partito di essere sempre in sintonia con le esigenze e i bisogni della propria base. Le Sezioni di categoria possono essere nazionali o locali e sono equiparate alle Sezioni ordinarie per quel che concerne l'azione di indirizzo politico. Non è obbligatorio per gli iscritti alle sezioni di categoria, far parte anche di una sezione territoriale.
7. Le Sezioni di categoria, ai fini della propria operatività, devono richiedere il riconoscimento alla segreteria nazionale.
8. Gli associati alle Sezioni di categoria esercitano i diritti di cui al presente statuto.
9. Le Sezioni territoriali e di categoria, nell'osservanza delle direttive degli organi nazionali, regionali e provinciali, dispongono di autonomia organizzativa interna e hanno diritto di rappresentanza politica sul territorio.
10. Le Sezioni non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome del Partito e dei suoi rappresentanti.
11. Ogni ulteriore controversia in tema di costituzione delle sezioni sarà demandata al collegio dei probiviri.

Art. 7

(Le associazioni)

1. Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del presente Statuto possono aderire al Partito con le modalità previste dal Regolamento Adesioni, ogni associazione che aderisce al Partito esprime un voto nelle assemblee.
2. Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo settore e godono di piena autonomia amministrativa e contabile.
3. L'adesione deve essere richiesta alla segreteria Nazionale.
Le condizioni per ottenere l'adesione sono:
 - a) La presentazione di domanda di adesione e il versamento della relativa quota al Partito;
 - b) una relazione sul progetto politico dell'associazione che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalità del Partito e in quali settori di attività si voglia concretizzare l'azione dell'associazione;
 - c) la conformità dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'associazione alla normativa vigente in materia di no profit e terzo settore;
 - d) la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione di accettare la rappresentanza politica del Partito da parte della sezione territoriale e gli indirizzi politici della provinciale per i territori di rispettiva competenza, rinunciando all'utilizzo del simbolo del Partito se non autorizzato.

Art. 8
(Gli organi nazionali)

Sono organi nazionali di ANCORA ITALIA:


- Il Congresso Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- Il Segretario Nazionale;
- L'Ufficio di Presidenza;
- La Direzione Nazionale;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Eventuali cariche onorifiche;

Art. 9
(Il Congresso Nazionale)

1. Il Congresso nazionale costituisce l'assemblea dei soci.
2. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale di norma ogni tre anni e si celebra con le modalità e la composizione fissate nel regolamento deliberato dalla Direzione Nazionale.
3. Del Congresso Nazionale fanno parte tutti gli iscritti, che vi partecipano nelle modalità previste dal Regolamento Congressuale approvato dalla Direzione Nazionale.
4. Il Congresso Nazionale discute e determina l'indirizzo politico del Partito, elegge il Presidente Nazionale il Segretario Nazionale, i membri della Direzione Nazionale e del collegio dei probi viri.
5. Approva le modifiche allo Statuto, fatto salvo quanto indicato all'art.14 comma 10.
6. Il Congresso Nazionale è convocato altresì in via straordinaria dal Presidente Nazionale, o dal segretario nazionale in sua vece in caso di impedimento permanente o di dimissioni, qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta da almeno dal 20% degli iscritti.
7. Il Regolamento Congressuale è proposto dall'Ufficio di Presidenza e approvato dalla Direzione Nazionale. Disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, lo svolgimento del Congresso Nazionale e di quelli territoriali.

Art. 10
(Il Presidente Nazionale)

1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art.2.
2. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica del Partito ed agisce in conformità alle deliberazioni del Congresso Nazionale.
3. Convoca il congresso nazionale con le modalità e la composizione fissate nel regolamento deliberato dalla Direzione Nazionale.
4. Il Presidente Nazionale ha facoltà di nominare fino a un massimo di quattro componenti il consiglio di presidenza che coadiuvino l'azione del presidente stesso.
5. Il Presidente Nazionale può nominare un vicepresidente Nazionale.
6. Il Presidente Nazionale convoca La Direzione Nazionale e ne dirige i lavori.
7. Può proporre il deferimento per motivi disciplinari di ogni associato, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.
8. Ogni associato in regola con la quota associativa può presentare la propria candidatura a Presidente Nazionale.
9. Le modalità di elezione del Presidente Nazionale sono disciplinate dal Regolamento Congressuale per quanto non previsto dal presente Statuto.
10. In caso di cessazione, dimissioni, decadenza o impedimento temporaneo del Presidente Nazionale, la Direzione Nazionale provvede alla nomina nella prima seduta utile di un presidente ad interim, fino alla convocazione del congresso nazionale per il rinnovo delle cariche.
11. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del collegio dei probiviri che esprime la propria decisione vincolante.



Art. 11
(Il Segretario Nazionale)

1. Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art.2.
2. Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del partito e ne dirige l'organizzazione.
3. Il Segretario Nazionale cura e coordina l'organizzazione del partito in tutte le sue articolazioni nazionali e territoriali.
4. Il Segretario Nazionale ha facoltà di nominare fino a un massimo di quattro componenti il proprio Ufficio di Gabinetto che coadiuvino l'azione del segretario stesso.
5. Il Segretario Nazionale può nominare un responsabile di segreteria nazionale che lo supporti nell'attività amministrativa.
6. Il Segretario Nazionale può nominare un responsabile organizzativo e del coordinamento territoriale.
7. Il Segretario Nazionale è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione in accordo con il tesoriere, se individuato, e nel rispetto del principio di economicità della gestione, e di equilibrio finanziario.
8. Il Segretario Nazionale può destinare al funzionamento della segreteria nazionale quanto economicamente necessario al mantenimento ed alla piena operatività della stessa nel rispetto del principio di economicità della gestione e di equilibrio finanziario.
9. Il Segretario Nazionale autorizza eventuali rimborsi spese, adeguatamente documentate, sostenute per l'assolvimento del loro compito per i soggetti che operano per il Partito.
10. In ragione di un'attività operativa di notevole impegno può essere riconosciuto a determinati soggetti un rimborso forfetario per spese collegate all'incarico svolto.
11. In caso di cessazione, dimissioni, decadenza o impedimento temporaneo del Segretario Nazionale, la Direzione Nazionale provvede alla nomina nella prima seduta utile di un segretario ad interim, fino alla convocazione del congresso nazionale per il rinnovo delle cariche.
12. Ogni associato in regola con la quota associativa può presentare la propria candidatura a Segretario Nazionale.
13. Le modalità di elezione del Segretario Nazionale sono disciplinate dal Regolamento Congressuale per quanto non previsto dal presente Statuto.
14. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del collegio dei probiviri che esprime la propria decisione vincolante.

Art. 12
(L'ufficio di Presidenza)

1. Congiuntamente il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale formano l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza ha facoltà di nominare fino a un massimo di quattro componenti che ne coadiuvino l'attività.
3. L'Ufficio di Presidenza, nomina e revoca i responsabili dei dipartimenti.
4. Elabora il regolamento congressuale che disciplina lo svolgimento del Congresso Nazionale e di quelli territoriali e lo sottopone per l'approvazione alla Direzione Nazionale.
5. Anche su proposta della Direzione Nazionale, può istituire i Dipartimenti nazionali necessari all'organizzazione del Partito con specifiche aree di attribuzione e nomina i responsabili dei Dipartimenti.
6. Nomina e revoca il coordinatore nazionale dei dipartimenti.
7. Nomina fino allo svolgimento dei Congressi Regionali, Provinciali e Comunali, i relativi coordinatori ad interim.
8. Può deliberare lo scioglimento dei coordinamenti regionali, provinciali e comunali e l'eventuale scioglimento di ogni altra struttura territoriale o di categoria e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati.
9. Delibera i casi di necessità e urgenza in ordine ai quali la Direzione Nazionale è chiamata ad assumere le decisioni di competenza del Congresso Nazionale.
10. Può nominare un coordinatore organizzativo da affiancare al coordinatore regionale o provinciale,

con funzioni prettamente organizzative.

11. Può nominare in Direzione Nazionale ulteriori 5 personalità, in aggiunta alle cariche elettive, anche provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca, salvo parere vincolante della Direzione Nazionale.
12. Può attribuire cariche onorifiche a personalità particolarmente autorevoli anche provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca.
13. Può emanare regolamenti e protocolli organizzativi.

Art. 13 (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere può essere individuato dal Segretario Nazionale tra i soci o tra professionisti esterni ed ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e contabile del partito, in conformità alle deliberazioni della Direzione Nazionale.
2. Il Tesoriere coordina l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali.
3. Agisce in accordo con un Revisore dei Conti - se nominato dal Segretario Nazionale - tra professionisti dotati di adeguati requisiti morali e professionali.
4. Il Revisore svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la Relazione sulla regolarità contabile che può essere allegata al Rendiconto annuale.
5. Il Tesoriere può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Segretario Nazionale lo ritenga opportuno, o quando il Presidente Nazionale del partito ne faccia esplicita richiesta.

Il Tesoriere ha inoltre il compito di assistere il Presidente e il Segretario Nazionale in tutte le attività che attengano la gestione economica e contabile dell'Associazione, e in particolare di:

- a) accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;
- b) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- c) esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- d) tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Segretario Nazionale eventuali criticità;
- e) fornire un rendiconto semestrale circa la situazione patrimoniale.
- f) collaborare con il revisore dei conti nella buona gestione del patrimonio dell'Associazione.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del collegio dei probiviri che esprime la propria decisione vincolante.

Art. 14 (La Direzione Nazionale)

1. La Direzione Nazionale è composta da un minimo di 9 ad un massimo 15 membri eletti dal Congresso Nazionale secondo quanto previsto dal regolamento congressuale, da tutti i coordinatori regionali in carica, dai componenti eventualmente nominati secondo quanto previsto al successivo art. 5, dal Presidente e dal Segretario Nazionale.
2. La Direzione Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale nell'azione di indirizzo politico e supporta il Segretario Nazionale per ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento del Partito secondo le determinazioni del Congresso Nazionale.
3. Il Presidente Nazionale convoca la Direzione Nazionale e ne dirige i lavori.
4. L'Ufficio di Presidenza può nominare ulteriori 5 personalità anche provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca, salvo parere vincolante della Direzione Nazionale.
5. La Direzione Nazionale approva e modifica il proprio regolamento interno di funzionamento e può nominare un presidente tra i suoi membri.
6. La Direzione Nazionale nomina un sostituto ad interim in caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente Nazionale o del Segretario Nazionale in attesa di congresso.
7. È prevista la decadenza da componente della direzione Nazionale a seguito di 3 assenze

consecutive ingiustificate.

8. La Direzione Nazionale è convocata in via ordinaria ogni 4 mesi o entro 20 giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale del Partito.
9. Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta dell'Ufficio di Presidenza, salvo parere vincolante della Direzione Nazionale.
10. In caso di necessità e urgenza, assume le decisioni di competenza del Congresso Nazionale. I casi di necessità e urgenza sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza.
11. La Direzione Nazionale approva il regolamento congressuale.
12. La Direzione Nazionale approva il rendiconto di esercizio annuale del Partito.
13. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del collegio dei probiviri che esprime la propria decisione vincolante.

Art. 15 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dal congresso tra persone di specchiata condotta morale e civile e che non ricoprano altre cariche direttive all'interno del partito.
2. Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di esaminare le proposte di deferimento per motivi disciplinari di ogni associato e di dirimere ogni controversia interna al partito con decisione inappellabile.
3. Il Collegio dei Probiviri è tenuto obbligatoriamente ad esprimere il proprio responso in ordine alle controversie che gli venissero sottoposte entro 15 giorni dalla data di ricezione delle stesse, in caso di ritardo dovrà motivarne la causa e richiedere eventuali ulteriori giorni, massimo 10, per esercitare la propria decisione.
4. Il Collegio, fatte salve le tempistiche di cui al precedente punto 3, dovrà esaminare eventuali controdeduzioni pervenute e potrà richiedere eventuali controdeduzioni all'interessato.

Art. 16 (I Dipartimenti)

1. Il Dipartimento è una struttura organizzativa di primo livello che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del partito.
2. I dipartimenti sono suddivisi per aree di competenza, o materie.
3. L'Ufficio di Presidenza, anche su proposta della Direzione Nazionale, può istituire i Dipartimenti nazionali necessari all'organizzazione del Partito con specifiche aree di attribuzione e nomina i responsabili dei Dipartimenti.
4. L'Ufficio di Presidenza nomina un coordinatore nazionale dei dipartimenti, il quale svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo di tutti i dipartimenti nazionali e territoriali.
5. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali che abbracciano grandi aree, e i relativi compiti strumentali, compreso l'indirizzo, il coordinamento l'organizzazione e la gestione delle relative risorse, umane e - se previsto - finanziarie.
6. Al vertice dell'organo è preposto il responsabile di dipartimento, il quale svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo.
7. Ogni responsabile di dipartimento può farsi affiancare da elementi da esso discrezionalmente selezionati tra gli iscritti al partito in ogni sua articolazione territoriale o nazionale costituendo così il proprio ufficio di dipartimento.
8. I dipartimenti possono essere istituiti ad ogni livello di articolazione del partito dei relativi organi locali.

Art. 17 (Durata e componenti di diritto degli Organi)

1. Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque per almeno tre anni dalla loro costituzione.
2. Decorso detto termine, gli organi Nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Congresso Nazionale che rinnovi le cariche.

3. Eventuali decisioni che esulano dall'ordinario sono adottate con il parere favorevole della Direzione Nazionale.

TITOLO IV GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 18


(Il Coordinamento Regionale)

1. Il **Coordinatore Regionale** è eletto, tramite congresso regionale che mutua le stesse modalità del congresso nazionale.
2. Il Coordinatore Regionale ha facoltà di nominare fino a un massimo di quattro componenti l'esecutivo regionale che coadiuvi l'azione politica del coordinatore stesso in linea con le direttive nazionali del partito ed entro i confini territoriali della regione di riferimento.
3. Il Coordinatore Regionale, sentiti i Coordinamenti provinciali propone alla Direzione Nazionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, nonché i candidati sindaco nei comuni della Regione. Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento Provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di Provincia.
4. Ogni associato può presentare la propria candidatura a Coordinatore Regionale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.
5. Il Presidente Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente regionale e convoca entro sei mesi il Congresso Regionale per l'elezione del nuovo Presidente Regionale.
6. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del Segretario Nazionale che, sentito il collegio dei probiviri esprime il proprio parere vincolante.
7. I Coordinamenti regionali non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcuno tipo per conto o con la spendita del nome del Partito e dei suoi rappresentanti.
8. Il Coordinatore Regionale ha autonomia economico/finanziaria.
9. Il Coordinatore Regionale ha responsabilità Amministrativa e negoziale.

Art. 19

(Il Coordinamento Provinciale)

1. Il **Coordinatore Provinciale** è eletto, tramite congresso provinciale che mutua le stesse modalità del congresso nazionale. Il Coordinatore Provinciale ha facoltà di nominare fino a un massimo di quattro componenti l'esecutivo provinciale che coadiuvi l'azione politica del coordinatore stesso in linea con le direttive nazionali del partito ed entro i confini territoriali della provincia di riferimento.
2. Il Coordinatore Provinciale, sentiti i presidenti delle sezioni afferenti alla propria area di pertinenza, propone al coordinatore regionale i programmi e le liste nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo della Provincia. Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento Comunale per l'elezione dei comuni della propria Provincia.
3. Ogni associato può presentare la propria candidatura a Coordinatore Provinciale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.
4. Il Presidente Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente provinciale e convoca entro sei mesi il Congresso provinciale per l'elezione del nuovo Presidente provinciale.
5. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del Segretario Nazionale che, sentito il collegio dei probiviri esprime il proprio parere vincolante.
6. I Coordinamenti provinciali non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcuno tipo per conto o con la spendita del nome del Partito e dei suoi rappresentanti.
7. Il Coordinatore provinciale ha autonomia economico/finanziaria.
8. Il Coordinatore provinciale ha responsabilità Amministrativa e negoziale.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, located to the right of the official stamp.

Art. 20

(Il Coordinamento Comunale)

1. Il **Coordinatore Comunale** è eletto, tramite congresso comunale che mutua le stesse modalità del congresso nazionale.
2. Il Coordinatore Comunale ha facoltà di nominare fino a un massimo di quattro componenti l'esecutivocomunale che coadiuvi l'azione politica del coordinatore stesso in linea con le direttive nazionali del partito ed entro i confini territoriali del comune di riferimento.
3. Il Coordinatore comunale, sentiti i presidenti delle sezioni afferenti alla propria area di pertinenza, propone al coordinamento provinciale i programmi e le liste nonché il candidato sindaco nel proprio comune.
4. Ogni associato può presentare la propria candidatura a Coordinatore comunale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.
5. Il Presidente Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del coordinatore comunale e convoca entro sei mesi il Congresso comunale per l'elezione del nuovo coordinatore comunale.
6. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del Segretario Nazionale che, sentito il collegio dei probiviri esprime il proprio parere vincolante.
7. I Coordinamenti comunali non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcuno tipo per conto o con la spendita del nome del Partito e dei suoi rappresentanti.
8. Il Coordinatore comunale ha autonomia economico/finanziaria.
9. Il Coordinatore comunale ha responsabilità Amministrativa e negoziale.

Art. 21

(Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale del Partito viene esercitata dal Segretario Nazionale, che agisce secondo le direttive e gli indirizzi determinati in sede congressuale.

In particolare:

1. Svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi.
2. Coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Partito.
3. Esegue gli atti relativi alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.
4. Dispone, inoltre, tutte le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, i pagamenti, l'incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge, con le modalità del regolamento di amministrazione di cui all'art. 21.
5. Rappresenta il Partito ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile, di fronte ai terzi ed in giudizio. Presenta le candidature e i contrassegni elettorali, anche per mezzo di procuratori speciali.
6. Presenta ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la richiesta, se previsto dalla normativa vigente, di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltretutto, ancora, effettua la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.
7. Al termine di ciascun anno, il Segretario Nazionale redige e sottopone alla Direzione Nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente.
8. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.
9. Predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Partito.
10. Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario Nazionale.
11. Il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.
12. Il Segretario Nazionale nomina il Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28-29 del D.Lgs. n. 196/2003.

13. Il Segretario Nazionale può trasferire la sede legale del partito su tutto il territorio italiano.

Art. 22

(Società esterna di revisione contabile)

La Società esterna di revisione contabile, se prevista dalla normativa vigente o se incaricata dal Segretario Nazionale, svolge il compito di esercitare il controllo e la certificazione di conformità dei Bilanci e dei Rendiconti, viene scelta dal Segretario Nazionale.

Art. 23

(Patrimonio di funzionamento e bilancio)

ANCORA ITALIA non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Le entrate sono costituite da:

- quote associative versate dagli iscritti;
- quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;
- contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
- ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Così come disposto dell'art. 9 del decreto legge 149/2013 il Partito prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Il rendiconto annuale di gestione viene pubblicato sul sito internet dell'associazione, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione Nazionale.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento delle associazioni politiche; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.



Art. 24

(Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali)

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno un'adeguata autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.
2. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa attuati nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.
3. I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo gli indirizzi pervenuti dal Segretario Nazionale ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.
4. I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Segretario Nazionale.

È in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
- accensione e concessione di finanziamenti;
- stipula di contratti di mutuo;



- rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutari;
- acquisto di valuta;
- richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Rappresentante Legale.

Si rinvia al Regolamento di Amministrazione che potrà essere predisposto dal Segretario Nazionale e che disciplinerà, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle Amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali tenendo conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il quale i partiti e movimenti politiche partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate saranno allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Art. 25

(Sanzioni disciplinari)

Il socio che si renda responsabile di attività contraria ai fini e agli interessi del Partito o che assuma comunque atteggiamenti lesivi dell'immagine di Ancora Italia è sottoposto a giudizio del Collegio dei Probiviri su proposta motivata degli organi statutari centrali o periferici. I soci che ricoprono la carica di Presidente Nazionale, Segretario Nazionale, membro della Direzione Nazionale sono sottoposti a giudizio del Collegio dei Probiviri previa deliberazione assunta dalla Direzione Nazionale a maggioranza dei suoi componenti con esclusione di voto del socio stesso sottoposto ad azione disciplinare.

1. Il socio sottoposto a procedimento disciplinare può essere sospeso temporaneamente sino a quando il caso non sarà stato definito, con provvedimento motivato del Presidente Nazionale o del Collegio dei Probi Viri. In caso di provvedimento temporaneo è sospeso altresì da qualsiasi organo nazionale e territoriale di cui è membro;
2. Le sanzioni vengono inflitte dal Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito le controdeduzioni dell'interessato.

Le sanzioni disciplinari sono:

- Censura;
 - Sospensione fino ad un massimo di un anno;
 - Espulsione.
- Sanzioni accessorie sono:
- La sospensione a tempo determinato dal diritto di elettorato negli organi del Partito;
 - L'incandidabilità nelle competizioni elettorali nelle liste del Partito per un periodo di tempo non superiore a 5 anni.
3. Il socio, nei confronti del quale si applica la sanzione della sospensione decade immediatamente da ogni incarico, centrale o periferico, interno o di rappresentanza di Ancora Italia, nonché da membro di qualsiasi organo nazionale o periferico, e potrà tornare a ricoprire incarichi solo con il successivo rinnovo degli organi statutari, sempre che sia stata scontata la sanzione ricevuta.

TITOLO V

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 26
(Incandidabilità)

1. Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.
2. La Direzione Nazionale stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie. Non possono inoltre essere candidati coloro che non assumono gli impegni previsti dal codice etico del Partito e coloro che sono destinatari di una sanzione disciplinare che ne preclude la candidatura.

TITOLO VI
MODIFICHE STATUTARIE

Art.27
(Modifiche statutarie)

Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente in sede congressuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 14. comma 10, del presente Statuto.

È attribuito al Segretario Nazionale il potere di apportare le modifiche allo statuto che venissero richieste in sede di iscrizione al Registro Nazionale dei Partiti Politici per renderlo conforme al D.L. 149/2013, convertito nella Legge n. 13/2014 ed a ogni altro requisito richiesto a tal fine;


TITOLO VII
NORME TRANSITORIE

Fino allo svolgimento dei Congressi Regionali, Provinciali e Comunali, i relativi Coordinamenti sono retti da un Coordinatore ad interim nominato dall'Ufficio di Presidenza, che esercita i poteri attribuiti dallo Statuto ai Coordinatori Regionali, Provinciali e Comunali, fino a quando sussiste il rapporto fiduciario con l'Ufficio di Presidenza. Il Coordinatore Politico ad interim nomina, nel numero pari alla metà di quanto previsto dai rispettivi articoli, i componenti fiduciari del proprio esecutivo politico, Regionale, Provinciale o Comunale.

Fino allo svolgimento del Congresso nazionale per l'elezione delle cariche, i membri del collegio dei probi viri sono nominati rispettivamente, uno dal Presidente Nazionale uno dal Segretario Nazionale ed uno dalla Direzione Nazionale.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa italiana in vigore.

Il presente testo, approvato nella seduta del Congresso Nazionale del 17 luglio 2022



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned vertically on the right side of the page.

Io sottoscritto Dott. MARCO MALAFRONTI, Notaio in Carinola(CE), con studio in Corso Umberto I n. 7/11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna, tramite la mia smart card notarile n. 9005282 rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dell'esibizione del documento originale.